

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a)** indennità di presenza;
- b)** indennità di carica e indennità di funzione;
- c)** indennità di fine mandato;
- d)** assegno vitalizio.

2. Ai consiglieri regionali spetta altresì il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.